



Comune di Porto Torres

Ordinanza Sindacale n° 10 del 13/03/2020

Proponente: Area ambiente, tutela del territorio, urbanistica, edilizia privata

Servizio: Ambiente/Tutela Territorio

Dirigente/Responsabile: Dott. Marcello Garau

Oggetto: **MISURE STRAORDINARIE ED URGENTI DI CONTRASTO E PREVENZIONE DELLA DIFFUSIONE EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - CHIUSURA CIMITERI COMUNALI.**

Visto che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha ufficialmente dichiarato che il livello dell'epidemia da Covid-19 sta raggiungendo la possibile pandemia globale;

Richiamato il DPCM del 11/03/2020 ed il precedente del 09/03/2020 che, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19, ha esteso le misure di cui all'art. 1 del precedente DPCM del 08/03/2020 all'intero territorio nazionale disponendo di evitare ogni spostamento delle persone fisiche non motivato da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità e/o motivi di salute e vietando ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico almeno sino al 03/04/2020;

Visti i comunicati esplicativi della Prefettura, le circolari della Protezione Civile ed i continui chiarimenti provenienti dal Ministero dell'Interno in ordine alle misure di contenimento da adottare su tutto il territorio nazionale;

Ritenuto che, nelle more della verifica del possibile puntuale rispetto delle prescrizioni del DPCM del 11/03/2020 e allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, si rende opportuna l'adozione di misure idonee a non favorire l'assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico o comunque atte ad evitare stimolo per le persone fisiche ad effettuare spostamenti non necessari;

Considerato che nonostante le disposizioni ed i divieti contenuti nei citati DPCM si sono registrati nel territorio comunale casi di assembramenti e spostamenti ingiustificati, in particolare nelle aree cimiteriali o in prossimità delle stesse;

Ritenuto pertanto opportuno limitare gli accessi alle aree cimiteriali nell'impossibilità di contingentare gli ingressi e le presenze, nonché di assicurare il costante rispetto della misura relativa alla distanza minima di sicurezza tra le persone;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

Ritenuto inoltre che la frequenza delle visite ai cimiteri risulti causa di possibile affollamento e comunque di non rispetto delle misure di contenimento in quanto fattispecie non rientrante fra le deroghe consentite dalle disposizioni dei DPCM citati in precedenza;

Visto l'art. 50, comma 5, del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.

ORDINA

la chiusura ed il divieto di accesso dell'utenza a tutte le aree cimiteriali presenti sul territorio del Comune di Porto Torres sino a tutto il 03/04/2020.

AUTORIZZA

L'ACCESSO ALLE AREE CIMITERIALI, NEL RISPETTO DELLE NORME GENERALI DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DA VIRUS COVID-2019:

- agli operatori cimiteriali delle ditte concessionarie/affidatarie dei servizi cimiteriali e del servizio di illuminazione votiva e/o di manutenzione dei cimiteri;
- agli operatori delle Onoranze Funebri impegnati nel trasporto dei feretri al cimitero per inumazione e/o tumulazione;
- agli addetti delle imprese impegnate in lavori edili e/o manutentivi autorizzati all'interno delle aree cimiteriali;
- agli addetti comunali ed alle forze dell'ordine;
- ai mezzi di soccorso.

DISPONE

- La pubblicazione della presente ordinanza nell'albo pretorio on-line ai fini della generale conoscenza e ne sarà data ampia diffusione a mezzo stampa e attraverso il sito internet del Comune.

- La trasmissione di copia a:

- All'Ufficio territoriale del Governo – Prefettura di Sassari
- Alla Questura di Sassari
- Al Comando di Polizia Locale
- Al Comando Stazione Carabinieri
- Alle Onoranze Funebri
- Alle imprese affidatarie/concessionarie di servizi cimiteriali, illuminazione votiva, servizi manutentivi all'interno delle aree cimiteriali.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 7/8/1990 n. 241 si comunica che la presente ordinanza può essere impugnata nante il Tribunale Amministrativo della Sardegna nel termine di 60 giorni decorrente dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza della medesima (Artt. 29 e 41 del D. Lgs. 2/7/2010 n. 104) ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni decorrente dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza (artt. 8 - 9 e ss. D.P.R. 24/11/1971 n. 1199).

IL SINDACO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**